



# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ARGENTO VIVO

## ART. 1.

### **COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-INDIRIZZO-SPECIFICAZIONI**

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n.117 e s.m (in seguito denominato Codice del Terzo Settore), l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Centro Sociale Argento Vivo A.P.S.

## ART. 2 SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Via Enrico Fermi, 41 20060 Vignate (MI)  
La durata dell'Associazione è illimitata.

## ART. 3 FINALITÀ ATTIVITÀ

L'Associazione apolitica e apartitica non ha fini di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale, culturale, civile, a favore degli anziani e delle persone in situazioni svantaggiate in ragione di condizioni, economiche, sociali e familiari e nel pieno rispetto dei diritti inviolabili della persona.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

L'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, o ricreative di interesse sociale, incluse attività e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117;

Per il perseguimento delle predette finalità l'Associazione si propone di:

- 1) Predisporre e gestire strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento di attività e servizi compatibili con gli scopi sociali;
- 2) Promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri soci attraverso iniziative di natura culturale-ricreativa, ludico-sportiva, sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 3 Luglio 2017, n° 117, ivi compresa la complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, nei confronti degli associati e dei famigliari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati;
- 3) Attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ivi compresa la complementare attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici sempreché sia svolta, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli associati e dei famigliari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati; L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione, si avvale in modo

prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal codice del Terzo Settore. Può tuttavia avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e valorizzare la gestione di zone ortive con particolare attenzione al rispetto ambientale e alla produzione ecologica. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche.

- 4) L'Associazione si impegna ad accettare e osservare per proprio conto e per conto dei propri soci, lo Statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le deliberazioni degli organi nazionali dell'associazione di promozione sociale a cui eventualmente aderisce e delle strutture territoriali di quest'ultima.

#### **ART. 4 SOCI**

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto si riconoscano ed accettino il presente statuto.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

#### **ART. 5 REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE**

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio Onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

La validità di qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dall'accoglimento della domanda di ammissione, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo (o delegato) cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi hanno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso



in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.



#### **ART. 6 DIRITTI DEI SOCI**

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'associazione. Ogni socio di maggiore età e purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori (libro soci, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, e degli altri libri sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

#### **ART. 7 DOVERI DEI SOCI**

I soci sono tenuti:

All'osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

A sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;

A versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stabilita in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

#### **ART. 8 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO-SANZIONI**

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o



materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari: Richiamo scritto;

Inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;

Inefficacia e ritiro della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dell'avvenuta ricezione, ricorrere all'Assemblea generale. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I soci receduti, od esclusi non hanno diritto di rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza della carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

## **ART. 9 PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso dei beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto.

## **ART. 10 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci, o in mancanza, alla fondazione Italia Sociale, salvo diversa

destinazione imposta per legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui All' articolo 9, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.



#### **ART. 11 RISORSE ECONOMICHE**

- 1) Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
  - a) quote associative annuali dei Soci, non restituibili né trasmissibili; non rivalutabili.
  - b) contributi dei Soci;
  - c) eredità, donazioni e legati;
  - d) contributi, di enti locali, di enti pubblici o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;  
Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e raccolta fondi, nonché delle attività di cui All'Art. 6 del codice del Terzo Settore.

#### **ART. 12 SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO**

L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

#### **ART. 13 UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA**

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci e collaboratori ai componenti degli Organi Sociali, anche in caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

#### **ART. 14 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

- 1) Sono organi dell'Associazione:
  - a) Assemblea dei soci;
  - b) Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
  - c) Presidente;
  - d) L'Organo di controllo;



## **ART. 15 ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei soci è il momento di confronto, atto ad assicurare una gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione, è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10 % dei soci in regola col pagamento della quota associativa annuale.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria (compresa quella che delibera sulle modifiche statutarie) in prima convocazione sono valide se presente (personalmente o con delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci maggiorenni iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (ad esempio, comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno 15 giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale Seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da ascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

## **ART. 16 I COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

Elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;

Approva il bilancio di esercizio; Approva i regolamenti interni;

Effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;

Delibera le modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

Previo determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;



Delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

#### **ART. 17 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra 5 (cinque) ed un massimo di 11 (undici) eletti fra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### **ART. 18 ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 (tre) volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo

#### **ART. 19 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email, bacheca della sede dell'Associazione, non meno di otto giorni prima della adunanza dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.



Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'associazione.

#### **ART. 20 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri il Presidente;

Uno o più vicepresidenti, (se più Vice Presidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);

Il Tesoriere;

Il Segretario;

I responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

Predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

Dare esecuzione alle delibere assembleari;

Formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;

Predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

Individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;

Deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;

Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

Elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il trenta Aprile di ciascun anno;

Stabilire i criteri di rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;

Vigilare sul buon andamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

#### **ART. 21 PRESIDENTE**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

Convocare l'Assemblea dei soci;

Sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

Aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.



In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **ART. 22 SEGRETARIO**

Il Segretario di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 23 IL TESORIERE**

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo; in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione per l'approvazione in Assemblea dei soci.

#### **ART. 24 ORGANO DI CONTROLLO**

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dall'Art. 30 comma 2 del Codice Terzo Settore e, nel qual caso, svolgerà le funzioni ed i compiti attribuitigli dal Codice medesimo.

#### **ART. 25 GRATUITA' DELLE CARICHE**

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

#### **ART. 26 INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'**

L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici, istituzioni pubbliche sindacali e associative concorrenti.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e ove già eletto/nominato, la decadenza del medesimo dalla carica. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado.

Tale causa di incompatibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato), della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità sopra.

## ART. 27 SCIoglimento dell'Associazione

- 1) L'Assemblea Straordinaria dei soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche tra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere e
- 2) delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

## ART. 28 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

## ART. 29 NORME TRANSITORIE

Lo statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che; (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o la migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art.148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

[illegible]

Adeguamento Statuto approvato dall'assemblea Straordinaria dei Soci del Centro Sociale, Argento Vivo di Vignate in data 18 giugno 2022, di cui si chiede l'esenzione dell'imposta di Registro e di Bollo ai sensi del D.Lgs. n° 117 del 03/07/2017 art. 82 comma 3, essendo l'Associazione iscritta al Registro Provinciale e Regionale delle APS al n°196.

